

Alla prima udienza di comparizione il giudice monocratico, poiché nessuno era comparso, visto l'art. 702 bis c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio.

Per la riforma di tale ordinanza-sentenza, non notificata, ha interposto appello avanti a questa Corte il predetto, con citazione notificata il 2.4.2012. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello e produceva nota informativa della Commissione Territoriale di Caserta.

Alla prima udienza di comparizione compariva solo l'appellante e la Corte si riservava la decisione. Con ordinanza del 5.10.2012, la Corte ritenuto che l'appello era stato correttamente proposto con atto di citazione e che dovevano trovare applicazione le norme sul rito ordinario in appello, rimetteva la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.

Rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. Solo l'appellante ha depositato comparsa conclusionale nei termini assegnati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere, come già osservato con l'ordinanza del 5.10.12, che l'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale di rigetto della istanza di riconoscimento della protezione internazionale è stata ritualmente proposta in prime cure al giudice monocratico, con le forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., come imposto dall'art. 19 Decreto legislativo 01/09/2011 n. 150, G.U. 21/09/2011 n. 220 e che l'appello avverso l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione, emessa dal giudice monocratico all'udienza dell'8.3.12 (non essendo comparso il ricorrente) e non comunicata né notificata, è stato proposto con citazione notificata il 2.4.2012. I

comma 11, 12, 13 dell'art. 35 Decreto legislativo 28/01/2008 n. 25, G.U. 16/02/2008 n. 40 e successive modificazioni, che prevedevano il reclamo e il relativo procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di Appello, sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 20, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, sicché l'appello avverso l'ordinanza-sentenza ex art. 702 bis c.p.c. del giudice monocratico è disciplinato dall'art. 702 quater c.p.c. e, secondo la dottrina e la giurisprudenza (Corte appello Roma, sez. III 11/05/2011 n. 2089) - indipendentemente dalla questione della astratta appellabilità dell'ordinanza impugnata, questione sulla quale ci si soffermerà in seguito- l'appello è stato correttamente proposto con citazione ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.: difatti, l'articolo 702 quater c.p.c., nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non detta alcuna disposizione sul rito da applicare, il che comporta la soggezione del gravame alle regole ordinarie (art. 359 c.p.c.) del processo di primo grado innanzi al giudice collegiale; né varrebbe richiamare in proposito, al fine di sostenere l'opposta tesi, il principio dell'ultrattività del rito, dal momento che esso in tanto può trovare applicazione, in quanto sia configurabile una disciplina processuale del giudizio di appello conforme al rito in ipotesi ultrattivo: disciplina processuale che, invece, nella specie non esiste, giacché l'articolo 702 quater c.p.c., come si è detto, nulla dispone in proposito.

Va innanzitutto esaminata la questione, rilevabile di ufficio e comunque prospettata dalla stessa difesa dell'appellante, della ammissibilità dell'appello.

Come si è riferito in parte espositiva, la decisione di primo grado venne assunta dal Tribunale adito in composizione monocratica, all'esito dell'udienza di prima comparizione (fissata col decreto in calce al ricorso introduttivo) andata deserta, con l'ordinanza



che dispose la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, così definendo quel grado di giudizio. Con il suo atto di gravame, il ricorrente ora appellante, ne ha chiesto l'annullamento sia per la violazione del principio del contraddittorio in quanto il decreto di fissazione dell'udienza dell'8.3.2012 gli era stato comunicato tramite p.e.c. addirittura il 9.3.2012, sia perché nella materia in esame la mancata comparizione dell'istante non esime il giudice dal provvedere nel merito e, in ogni caso, sia perché, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 181 c.p.c. con preclusione dell'immediata declaratoria di estinzione del processo. Chiedendo, per l'effetto, la rimessione degli atti al primo giudice per l'esame delle questioni di merito.

E' stato osservato che secondo il disposto dell'art. 354 c.p.c., comma 2, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c.. Quest'ultima norma prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso l'ordinanza d'estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie. Dal testo dell'art. 178, comma 2, c.p.c. si desume che è soggetta a reclamo l'ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza, quale che sia la forma adottata.

Secondo l'esegesi che si condivide e s'intende ora ribadire (cfr. Cass. nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008, 22917/10, 20631/11), esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi d'impugnazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14592; 17 maggio 2007 r. 11434; 18 gennaio 2005 n. 950; 28 aprile 2004 n. 8092), e,

CM

A

nell'alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l'istanza di rimessione al primo giudice. L'ipotesi rientra, infatti, nell'assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell'archetipo tratteggiato dall'art. 308 c.p.c..

Dunque, ritenuta l'ammissibilità dell'appello avverso la predetta ordinanza che ha natura sostanziale di sentenza, deve ritenersene altresì la fondatezza sotto tutti i profili di censura prospettati.

Ed invero, l'art. 19, decr. Leg.vo n.150/11, nel prevedere in generale che il procedimento nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale è regolato dal rito sommario di cognizione, *ove non diversamente disposto dal presente articolo*, stabilisce al 6° comma che *il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.* Dunque, nella specie, poiché la predetta notificazione del decreto di fissazione dell'udienza dell'8.3.2012, è avvenuta tramite p.e.c. al difensore del ricorrente addirittura il giorno successivo a quello dell'udienza, appare evidente la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa che, in ogni caso, precludeva al giudice di ritenere la volontaria assenza della parte e del suo difensore.

Inoltre, posto che le scarse norme (702 ter c.p.c.) sul rito sommario non disciplinano espressamente la fattispecie della mancata comparizione delle parti, comunque non può essere condivisa la *fantasiosa* soluzione della cancellazione della causa dal ruolo con l'immediata declaratoria di estinzione del giudizio e piuttosto dovrebbe trovare applicazione l'art.181 c.p.c., che ormai la giurisprudenza più recente e prevalente ritiene applicabile (così come l'art.309 e l'art.348 c.p.c.) anche al rito del lavoro -che è l'archetipo del processo da introdurre con ricorso e decreto del giudice che fissa l'udienza di discussione- (Cass. 5643/09; 20460/04; 12358/03; 3920/01;

CLG

gh

11121/95; 5819/93), atteso che le lacune del rito speciale, cui è pur sempre sottesa una cognizione, possono essere sempre colmate con una disciplina generale maggiormente dettagliata, con il solo limite della compatibilità tra le due normative (Cass. 2973/96; 2366/91; Cass. 15086/06 ed altre che, in tema di opposizioni alle sanzioni amministrative, negano l'applicabilità dell'art.181, perché l'art.23 L. n.689/81 sanziona l'assenza dell'opponente alla prima udienza con la convalida della ingiunzione opposta, ma ribadiscono che le assenze successive alla prima udienza impongono al giudice di definire il giudizio secondo le regole generali del processo ordinario). E va ricordato che in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della L. n.89/01, la Suprema Corte (n.3388/04; 16615/03 ex multis) ritengono assimilabile al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art.181 c.p.c. il decreto con il quale la Corte di Appello, dando atto della mancata comparizione delle parti, dichiara *il non luogo a provvedere* sulla domanda, provvedimento che, avendo natura ordinatoria, consente alla parte di riassumere il processo.

Ma l'argomento assorbente che esclude in radice la legittimità dell'ordinanza-sentenza di estinzione è costituito dal costante orientamento (Cass. N.93915/11) emergente da pronunzie rese con riguardo alla mancata comparizione della parte in procedimento camerale di immigrazione (Cass. n. 27080/05 in tema di ricongiungimento familiare, Cass. n. 27392/06 in tema di espulsione) od afferente la filiazione (Cass. n. 284/09), indirizzo che si condivide appieno. Infatti, si ritiene che debba essere applicato alla concreta fattispecie il principio per il quale "in tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo,

cu

Q

restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere" (Sez. 6, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010).

I procedimenti quale quello in esame sono caratterizzati dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominati dal costante impulso officioso (come attestato dall'assunzione in capo all'ufficio degli oneri notificatori, dalla piena disponibilità di ogni mezzo di prova da parte del giudice, dalla brevità dei termini fissati per la decisione, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009). Talché in difetto di comparizione della parte interessata alla udienza in camera di consiglio, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, il giudice deve comunque decidere nel merito il reclamo restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o alcuna decisione di rinvio della trattazione, salvo che si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni.

Dunque, la mancata comparizione della parte interessata preclude qualsiasi soluzione di tipo processuale compreso l'eventuale rinvio ex art. 181 c.p.c., imponendo al giudice in ogni caso una decisione nel merito sul diritto soggettivo alla protezione internazionale e giammai la configurabilità di un'ipotesi di estinzione.

Quindi, in riforma dell'ordinanza-sentenza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, la causa va rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

In considerazione della natura delle questioni trattate relative alla applicazione della novella circa il rito sommario ai giudizi in tema di protezione internazionale del rifugiato politico, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio di appello, mentre spetterà al primo giudice, in sede di riassunzione, regolare le spese dell'intero giudizio di primo grado.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie l'appello proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza-sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2012 e ritenuta l'insussistenza di una ipotesi di estinzione del giudizio, rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli, assegnando il termine tre mesi, dalla notificazione della presente sentenza a cura della cancelleria, per la riassunzione del processo mediante deposito di ricorso ex artt.702 bis e s.s. c.p.c.;

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio di appello.

Così deciso in Napoli, in data 20.3.2013

Il Presidente

Carlo Motta

Il Consigliere est.

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE MINORENNI

Deposito in Cancelleria

oggi 4 - APR 2013

Il Cancelliere

Il Direttore Amministrativo
Ioni dott.ssa Gabriella *[Signature]*